

Versione anonimizzata

Traduzione

C-546/22 – 1

Causa C-546/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

16 agosto 2022

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)

Data della decisione di rinvio:

29 giugno 2022

Ricorrente:

GF

Resistente:

Schauinsland-Reisen GmbH

[OMISSIS]

L'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) quale giudice di cassazione[OMISSIS] nella causa di GF, ricorrente [OMISSIS] contro la Schauinsland-Reisen GmbH, D-47051 Duisburg,[OMISSIS] resistente, avente ad oggetto la somma di EUR 21 821,82 [OMISSIS], nel procedimento avviato con il ricorso per cassazione (Revision) proposto dal ricorrente avverso la sentenza dell'Oberlandesgericht Graz (Tribunale superiore del Land, Graz, Austria) quale giudice d'appello del 27 gennaio 2022,[OMISSIS] con la quale veniva confermata la sentenza del Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale civile del Land, Graz, Austria) del 13 luglio 2021[OMISSIS] ha pronunciato la seguente

O r d i n a n z a:

A. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici») debba essere interpretato nel senso che un organizzatore di viaggi possa far valere circostanze inevitabili e straordinarie per le quali non è in grado di eseguire il contratto già nel momento in cui l'autorità competente dello Stato membro del cliente abbia diramato un avviso di viaggio di livello massimo per il paese di destinazione prima dell'inizio del viaggio programmato.

2. Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che non sussistono circostanze inevitabili e straordinarie qualora il viaggiatore, a conoscenza dell'avviso di viaggio e dell'insicurezza circa l'ulteriore evoluzione della situazione pandemica, abbia dichiarato di voler comunque intraprendere il viaggio e non fosse stato impossibile per l'organizzatore portare ad esecuzione quest'ultimo.

B. [OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

Motivazione:

1. Il ricorrente, un medico specialista in libera professione, e sua moglie prenotavano in data 13 maggio 2020 un pacchetto turistico organizzato dalla resistente avente come destinazione le Maldive per il periodo dal 26 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 ad un prezzo totale di EUR 8 620.

Al più tardi a partire dal dicembre 2020, le Maldive erano oggetto di un avviso di viaggio di livello 6 (il più alto) da parte del Ministero degli Affari Esteri austriaco a causa della pandemia da Covid 19 («Si consiglia di astenersi da tutti i viaggi turistici e non essenziali, compresi i viaggi per vacanze e visite familiari, verso questo Paese»). Alla data indicata, l'incidenza su sette giorni nelle Maldive era inferiore (34,7) rispetto a quella registrata in Austria (220).

La resistente annullava il viaggio prenotato il 3 dicembre 2020 a seguito dell'avviso di viaggio. Il ricorrente veniva informato della pertinente motivazione al più tardi il 9 dicembre 2020 e gli veniva restituito l'anticipo versato. Le opzioni alternative di viaggio offerte dalla resistente non soddisfacevano le aspettative del ricorrente e di sua moglie.

2. Domande e argomenti delle parti

Il ricorrente fa valere il proprio diritto al risarcimento del danno e, in via di surroga, quello della moglie, a causa del mancato godimento delle vacanze, chiedendo altresì una somma forfettaria per le spese. Inoltre, egli pretende un risarcimento a titolo di mancato guadagno, avendo dovuto chiudere il suo studio

medico a causa del viaggio prenotato dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021. Successivamente all'annullamento del viaggio non sarebbe più possibile una riapertura con breve preavviso. L'avviso di viaggio del Ministero non costituirebbe una circostanza inevitabile e straordinaria che avrebbe impedito alla resistente l'esecuzione del contratto di viaggio, tanto più che l'incidenza su sette giorni nelle Maldive sarebbe stata meno allarmante, l'assistenza medica sarebbe ivi adeguata e il ricorrente e sua moglie avrebbero peraltro stipulato un'assicurazione sanitaria per il viaggio.

La resistente sosteneva che non sarebbe stato ragionevole effettuare il viaggio, in quanto essa avrebbe dovuto tener conto di conseguenze imprevedibili in termini di responsabilità qualora avesse ignorato l'avviso di viaggio diramato dal Ministero degli Affari Esteri austriaco. Il ricorrente non avrebbe potuto in ogni caso intraprendere il viaggio a causa delle restrizioni all'uscita in vigore in Austria a decorrere dal 26 dicembre 2020. Egli non avrebbe subito alcun mancato guadagno per effetto dell'annullamento.

3. Fasi anteriori del procedimento

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La resistente avrebbe invocato motivate circostanze inevitabili e straordinarie per la sua risoluzione. Ciò sarebbe sufficiente a negare un risarcimento del danno.

Il giudice d'appello non accoglieva l'impugnazione proposta dal ricorrente. Sebbene l'avviso di viaggio venisse considerato soltanto quale un indizio della presenza di ostacoli straordinari, la resistente non sarebbe tuttavia responsabile dell'insicurezza dell'evoluzione della pandemia esistente al momento della risoluzione.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) deve pronunciarsi sul ricorso per cassazione (Revision) del ricorrente. Anche in quest'ultimo procedimento, la resistente ritiene di aver avuto il diritto di risolvere il contratto di viaggio senza alcun ulteriore obbligo di indennizzo a causa di circostanze inevitabili e imprevedibili sotto forma dell'avviso di viaggio.

4. Fondamenti normativi

4.1. Diritto dell'Unione

L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici») recita per estratto:

«L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone registrate per il pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica la risoluzione del contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto, (...)

oppure

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto (...).».

In base alla definizione dell'articolo 3, punto 12, della direttiva sui pacchetti turistici, per circostanze inevitabili e straordinarie si intende «una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».

4.2. Diritto austriaco

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, seconda alternativa, del Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (legge federale austriaca sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati), l'organizzatore di viaggi può risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto a fronte del rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma senza il pagamento di un indennizzo supplementare, «qualora l'organizzatore di viaggi non sia in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e la sua dichiarazione di risoluzione è comunicata al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto».

5. Questioni pregiudiziali

5.1. Nel caso di cui trattasi, circa tre settimane prima dell'inizio del viaggio prenotato, il Ministero degli Affari Esteri del paese di residenza del ricorrente emetteva un avviso di viaggio di livello massimo a causa della pandemia da Covid-19, unitamente alla raccomandazione alla popolazione di astenersi dai viaggi turistici verso la destinazione prenotata.

Né il decorso della pandemia da Covid-19 né l'emissione dell'avviso di viaggio ricadevano nella sfera di controllo dell'organizzatore di viaggi, ora resistente. Evidentemente, egli non era nemmeno in grado di ovviare alle conseguenze della pandemia, in generale, o dell'avviso di viaggio, in particolare, adottando ragionevoli misure di prevenzione.

5.2. È dubbio, tuttavia, se l'avviso di viaggio emesso da un Ministero a causa di una situazione di pandemia costituisca di per sé una circostanza che consentirebbe alla resistente, in qualità di organizzatore di viaggi, di risolvere il contratto, in

quanto detta situazione comportava un rischio elevato per l'effettuazione sicura del viaggio, dovendosi peraltro tener conto anche delle possibili misure adottate nel luogo di vacanza, che avrebbero potuto impedire il soggiorno o il ritorno dei viaggiatori, oppure se, come ipotizza il ricorrente, l'organizzatore sia tenuto ad effettuare una valutazione autonoma della situazione, indipendentemente dalla presenza di un avviso emesso da un'autorità pubblica, ponderando il rischio in considerazione del complesso delle circostanze del singolo caso.

Quanto alla rilevanza dell'avviso di viaggio emesso da un'autorità pubblica, potrebbe essere sostenuto che esso provenga da un organismo qualificato indipendente e che sia privo di ambiguità, tale da soddisfare le esigenze di chiarezza e di certezza del diritto delle parti interessate. Inoltre, un'autorità statale, nel caso di specie, il Ministero degli Affari Esteri, dispone, di norma, di strumenti di monitoraggio della situazione di rischio più affidabili rispetto a un'impresa.

A favore dell'interpretazione del ricorrente, tuttavia, deporrebbe il fatto che l'avviso di viaggio dell'autorità potrebbe non essere del tutto aggiornato alla luce della costante evoluzione della situazione pandemica e dell'impatto sempre diverso sulle varie aree del mondo e potrebbe non riflettere la reale situazione di rischio esistente al momento del viaggio. La giurisprudenza ha finora riconosciuto unicamente il motivo di risoluzione a favore del viaggiatore (8 Ob 99/99p), ma non si è ancora pronunciata sulla risoluzione da parte dell'organizzatore.

5.3. La seconda questione pregiudiziale è se l'organizzatore di viaggi, pur in presenza di un avviso di viaggio di livello massimo, non possa far valere il fatto di «non essere in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie», qualora il viaggio possa essere effettuato, in linea di principio, grazie alla disponibilità dei mezzi di trasporto e dell'alloggio prenotati e il cliente, essendo a conoscenza dell'avviso di viaggio, abbia dichiarato di essere disposto ad accettare il rischio ivi indicato, oppure se l'organizzatore di viaggi abbia anche in tal caso il diritto di risolvere il contratto senza essere tenuto ad ulteriori obblighi di indennizzo.

6. [OMISSIS] [Osservazioni sull'obbligo di rinvio]

[OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

[OMISSIS]Vienna, 29 giugno 2022[OMISSIS]